



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 2

ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A "DDL COSTITUZIONALE "INTRODUZIONE DELL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO": ELEMENTI DI INCOSTITUZIONALITA' E RISCHI DI UNA DERIVA PLEBISCITARIA" PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI TOSELLI LUCIANA, FIERRO ANIELLO E STURLESE UGO (CUNEO PER I BENI COMUNI) -

IL CONSIGLIO COMUNALE

OSSERVATO che

negli ultimi due secoli (in Francia nel 1848, in Germania negli anni 20' del primo dopo guerra) in occasione di gravi condizioni di crisi economica e politica si sono esperiti con esiti diversi tentativi di soluzioni di "democrazia plebiscitaria", peraltro sostenute anche da importanti pensatori (Weber, Schmitt) come esito quasi ineluttabile dei sistemi democratici. Nel secondo dopoguerra in Israele si è attuata l'unica esperienza di Presidenzialismo forte nelle democrazie del mondo occidentale, abbandonata dopo due anni perché rivelatasi non funzionale. La base teorica di questo pensiero sta nell'esaltazione della figura del "Capo carismatico" a fronte dell'incapacità dei partiti a formare figure di Leader di valore e delle formazioni sociali a svolgere un ruolo di rilievo e alla necessità di vincere le resistenze delle forti burocrazie statali (Pasquino 1996). Molti studiosi hanno tuttavia posto in evidenza il rischio di un "ribaltamento carismatico-autoritario" (Mommssen 1974) in mancanza di un sistema di contrappesi efficace e di una forte partecipazione politica dei cittadini, pur in presenza di prestabilite scadenze elettorali;

RILEVATO che

l'attuale proposta di DDL costituzionale si presta a molte osservazioni critiche (vedi Prof. essa Alessandra Algostino sulla rivista Vedere la Luna):

- 1) Dis-equilibrio dei poteri: viene eroso il potere del Presidente della Repubblica e del Parlamento alla base degli equilibri costituzionali.

Al Presidente della Repubblica viene riservato un ruolo notarile e cioè il conferimento dell'incarico all'eletto dai cittadini e in seconda istanza, nel caso del tutto improbabile che l'eletto non ottenga la fiducia, allo stesso Presidente dimissionario o a un Parlamentare candidato in collegamento con l'eletto con il compito di attuare il programma di governo. In questo modo il divieto costituzionale di mandato, istituito a presidio dell'autonomia del Parlamento e della mediazione politica, cede al dogma della stabilità. E così pure viene avvocato il potere presidenziale di scioglimento delle Camere.

Il Parlamento vede la sua rappresentatività gravemente compromessa dal premio di maggioranza definito al 55% senza nemmeno una soglia minima per la sua attribuzione. Le minoranze vengono indebolite o espulse dal sistema elettorale e emarginate nel loro ruolo dallo strapotere di un blocco maggioritario amplificato dalla legittimazione popolare diretta del Premier. Insomma l'obbiettivo della governabilità oscura il diritto alla rappresentanza degli elettori. La dialettica parlamentare viene annullata a priori con il ricatto dello scioglimento automatico del Parlamento nel caso che il Premier non ottenesse la fiducia.

- 2) Sovranità popolare: l'uguaglianza del voto viene meno di fronte al Premio di maggioranza e l'elezione diretta del Presidente del Consiglio indebolisce la sovranità popolare. "I cittadini delegano il potere a un "Capo", eletto dal popolo, e poi per cinque anni non hanno più voce, mentre in un sistema parlamentare il rapporto rappresentanti/rappresentati, con l'intermediazione dei Partiti, mantiene continua la partecipazione".

La previsione di un premio di maggioranza così elevato (Francesco Pallante, su Volere la Luna) è palesemente incostituzionale e l'eventuale approvazione con legge costituzionale non sottrarrebbe il decreto al controllo della Consulta, essendo violato il principio fondamentale dell'uguaglianza del voto, violazione che già portò all'annullamento delle due leggi elettorali del 2005 e del 2015. Occorre ribadire che non esiste alcuna democrazia al mondo in cui le forze politiche più votate hanno la garanzia di ottenere la maggioranza assoluta dei parlamentari in assenza di una soglia minima per l'assegnazione del premio. Il modello è quello della contestuale elezione diretta del vertice dell'esecutivo e dell'organo rappresentativo, applicato da anni nelle Regioni e nei Comuni con il risultato di depotenziare il ruolo delle opposizioni e degli stessi consiglieri di maggioranza;

RICORDATO infine che

tale modello, riferito al contesto nazionale, con la formula de “Il Sindaco d’Italia” (riforma costituzionale Renzi-Boschi) è già stato respinto dagli elettori in un precedente Referendum svoltosi il 4 Dicembre del 2016;

ESPRIME UN GIUDIZIO NEGATIVO

sul DDL costituzionale “*Introduzione dell’elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e razionalizzazione del rapporto di fiducia*” approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 Novembre 2023;

INVITA LA GIUNTA

ad assumere le iniziative più opportune e tempestive per informare i cittadini circa i gravi elementi di incostituzionalità presenti nel decreto in oggetto.